

Comune di **Morciano** di **Romagna**

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 30.11.2015

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del comune
- Art. 4 Categoria delle località
- Art. 5 Criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti
- Art. 6 Modalità di effettuazione della pubblicità e procedure di rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7 Pubblicità effettuata su spazi, aree ed impianti comunali

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 Presupposto dell'imposta
- Art. 9 Soggetto passivo
- Art. 10 Tariffe
- Art. 11 Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione
- Art. 12 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 13 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 14 Pubblicità varia
- Art. 15 Riduzioni dell'imposta
- Art. 16 Esenzioni dell'imposta
- Art. 17 Dichiarazione
- Art. 18 Pagamento dell'imposta

CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 19 Istituzione e finalità del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 19 bis Disposizioni per affissioni
- Art. 20 Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 21 Ripartizione delle superfici
- Art. 22 Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 24 Pagamento del diritto Recupero di somme
- Art. 25 Riduzione del diritto
- Art. 26 Esenzioni dal diritto
- Art. 27 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

CAPO IV ACCERTAMENTO E SANZIONI

- Art. 28 Rettifica od accertamento d'ufficio
- Art. 29 Sanzioni tributarie
- Art. 30 Sanzioni amministrative

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Disposizioni finali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità, laddove non derogato ex art. 52 D.Lgs. 446/97, alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
- 2. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree, che siano di proprietà comunale o concesse in godimento dal Comune, sono dovuti la tassa/il canone per l'occupazione di suolo pubblico ed un canone di concessione, oltre l'imposta.
- 3. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale ricevuti in affitto è dovuto un corrispettivo di locazione, oltre l'imposta.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

 Ai fini dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Morciano di Romagna appartiene alla V classe in quanto gli abitanti residenti ammontano a 6326 unità in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 4 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

- 1. In applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il territorio comunale di Morciano di Romagna è suddiviso in due categorie: ordinaria e speciale.
- 2. Nel rispetto dei parametri e delle percentuali previste al secondo comma del citato articolo 4, appartengono alla categoria speciale le seguenti vie e piazze del territorio comunale:
 - Via Abbazia
 - Via Bucci
 - Via Colombari
 - Via Marconi
 - Via Roma
 - Via XXV Luglio
 - Piazza del Popolo
 - Piazza Risorgimento
- 3. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale del centocinquanta per cento.

Art. 5 - CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- 1. La Giunta Comunale può approvare il Piano generale degli impianti pubblicitari, contenente il censimento degli impianti in atto e il programma dei nuovi impianti da realizzare, con indicazione delle relative caratteristiche e localizzazione.
- 2. I criteri a cui la Giunta Comunale farà riferimento per la stesura del piano generale sono i sequenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
- 3. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni e della pubblicità, se il servizio viene gestito in tale forma, di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica, intendendosi in tale ambito ricompresa ogni forma di cooperazione volta al conseguimento dei fini sopracitati.

Art. 6 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' E PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

 Per l'effettuazione della pubblicità mediante la posa di impianti e mezzi pubblicitari nonché per le relative procedure di rilascio delle autorizzazioni, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento della pubblicità effettuata con impianti e mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 15/09/2003.

Art. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI, AREE ED IMPIANTI COMUNALI

- 1. Il Comune determina la misura del canone di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi ed aree di proprietà comunale od in godimento al Comune. Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario.
- 2. Il Comune determina la misura del canone di affitto per la pubblicità effettuata sugli impianti di proprietà comunale, i quali possono essere concessi singolarmente o per lotti.
- 3. Il Comune, in caso di affidamento del servizio ad altro soggetto, può essere coadiuvato dal Concessionario.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
- 2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.
- 3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
- 4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali, anche se non in via esclusiva, ai quali comunque chiunque può accedere anche soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
- 5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, con il limite stesso della mera propaganda ideologica.

Art. 9 - SOGGETTO PASSIVO

- 1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta, senza obbligo di preventiva escussione, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono state effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Art. 10 - TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che ha in affidamento il servizio una imposta nella misura risultante dalle tariffe approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 507/1993, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste da norme di legge o di regolamento.

Art. 11 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

- 1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibiti alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in

- base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
- 4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
- 5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 6. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
- 7. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, ecc., anche se priva di scritta, quando sia evidente la sua funzione diretta a reclamizzare o individuare un particolare bene o servizio.
- 8. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.
- 9. I mezzi definiti dagli articoli da 23 a 39 del D.Lgs. 285/92 (e Regolamento di esecuzione ed attuazione), sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità.
- 10. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
- 11. La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato o parziale.
- 12. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano –per eccesso- al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 13. Non si fa altresì luogo ad applicazione di imposta per le insegne di esercizio fino ad una superficie complessiva di cinque metri quadrati. Intendesi per insegne di esercizio la scritta e/o il simbolo, aventi capacità distintive, in qualunque materiale realizzate che contraddistinguono l'esercizio o l'attività, contenute nella dimensione massima indicata (5 mq.) e non ripetitivi.
- 14. Per il mezzo pubblicitario polifacciale l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva, se il mezzo è bifacciale la superficie imponibile è calcolata per ogni singola faccia.
- 15. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad esempio, il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 16. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra di loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
- 17. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è soggetta ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
- 18. I suddetti metodi di calcolo delle superfici si applicano anche per determinare le superfici delle insegne di esercizio fino a cinque metri quadrati, limite dimensionale entro il quale, ai sensi del precedente comma 13, non si fa luogo ad applicazione d'imposta.
- 19. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
- 20. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

- 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo suddetto.
- 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
- 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.
- 4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
- 5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 6. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente ed esclusivamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per accedere a tale beneficio bisogna risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex Legge 6 giugno 1974 n. 298.
- 7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore a giorni cinque), la pubblicità si intende ordinaria a fini tariffari.

Art. 13 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

- 1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
- 2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di guella ivi prevista.
- 3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.
- 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
- 5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 14 - PUBBLICITA' VARIA

- 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
- 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe allegate al presente regolamento.
- 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, anche quando la struttura non è sostenuta da gas leggeri, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
- 4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata la presente regolamento.
- 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 15 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Per le riduzioni dell'imposta trova applicazione quanto previsto dall'articolo 16 del d.Lgs. n. 507/1993.

Art. 16 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Per le esenzioni dall'imposta trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del d.Lgs. n. 507/1993.

Art. 17 - DICHIARAZIONE

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo, in presenza di una continuità tra le esposizioni.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, fermo restando l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4) L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 18 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. Sono ammesse anche altre forme di pagamento, tra cui la forma diretta.
- 3) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare e per quella annuale l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora l'importo sia superiore a 1.549,37 l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse; qualora l'esposizione abbia inizio successivamente al 30 settembre la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio esposizione e nel mese di dicembre dello stesso anno.
- 4) La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, se effettuata in proprio dal Comune ovvero dal concessionario della riscossione, ovvero si effettua mediante ruolo se affidata al concessionario pubblico.
- 5) Se la gestione è affidata al concessionario, lo stesso subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. La concessione del servizio potrà essere rinnovata sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. È istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di un diritto in relazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del d.Lgs. n. 507/1993, il servizio delle "pubbliche affissioni".
- 2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, fatti salvi gli spazi riservati per le affissioni dirette.
- 3. Il pubblico servizio affissioni è svolto in privativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette regolarmente autorizzati ovvero riservati. Il diritto sulle pubbliche affissioni ha natura tributaria. Deve essere recuperato se evaso, ai sensi della normativa vigente e delle statuizioni del presente regolamento.

Art. 19 bis - DISPOSIZIONI PER AFFISSIONI

- 1. Gli spazi dedicati alle affissioni funebri sono indicati nell'apposita planimetria predisposta e aggiornata dall'Ufficio Tributi o dal concessionario dell'imposta e dei diritti.
- **2**. Le dimensioni dei manifesti funebri vengono determinate in cm 50 (altezza) x cm 70 (base) per annunci mortuari, trigesimi, ricorrenze, anniversari ed ogni altra forma di partecipazione e/o ringraziamento per eventi luttuosi.
- Il numero massimo di manifesti per singola commissione da affiggere per anniversari ed ogni altra forma di partecipazione e ringraziamento per eventi luttuosi non potrà essere superiore ad 1 manifesto per ogni plancia dedicata alle affissioni funebri ddi cui al comma 1
- **3.** Fermo restando che il servizio per le affissioni funebri è di competenza dell'ente o del concessionario, viene concessa la possibilità alle Agenzie di Onoranze Funebri di affiggere direttamente con proprio personale e negli appositi spazi di cui al comma 1.
- **4.** Le Agenzie di Onoranze Funebri che provvederanno ad effettuare l'affissione direttamente, dovranno operare nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- l'affissione dei manifesti funebri, potrà avvenire esclusivamente negli spazi specificamente ad esse destinati ed individuati al comma 1 e sui singoli manifesti dovrà essere riportato un timbro con la data di scadenza; gli stessi non potranno essere coperti prima della loro scadenza;
- I tempi di esposizione dei manifesti vengono stabiliti in base all'evento trattato e così fissati in : - 7 giorni per gli annunci di ricorrenze e anniversari ; - 5 giorni per i manifesti di ringraziamento e partecipazioni: - 5 giorni per gli annunci mortuari.
- Le 'Agenzia di Onoranze Funebri che abbia effettuato affissioni dovrà presentare entro il terzo giorno del mese successivo all'Ufficio preposto alla gestione delle pubbliche affissioni un rendiconto indicante i nominativi a cui sono riferite le affissioni, la quantità e la data delle affissioni effettuate, oltre che il nominativo della persona fisica incaricata della materiale affissione, nonché provvedere contestualmente al pagamento del relativo diritto. In questi casi non viene applicato il diritto di urgenza di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs 507/1993;
- o In ogni caso, la persona fisica incaricata dell'affissione dovrà procedere alla stessa con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni caso la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose

- esonerando l'Amministrazione Comunale e l'eventuale affidatario dei servizi relativi alla gestione delle pubbliche affissioni da ogni responsabilità per danno cagionato o subito;
- o l'Amministrazione e l'eventuale affidatario del servizio di gestione delle pubbliche affissioni avranno diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.
- 5. Sugli annunci funebri è vietata qualunque forma di pubblicità.
- **6.** E' obbligatorio, in calce all'annuncio, solo ed esclusivamente la seguente indicazione: la ditta che effettua il servizio funebre (Servizio funebre effettuato dalla Ditta), ovvero la ditta che ha curato l'affissione dell'annuncio (Affissione effettuata da); il Comune in cui ha sede la ditta, e il relativo numero di telefono, aventi dimensioni non superiori a cm 8 x cm 2,5 (b x h);
- 7. Per il recupero dei diritti sulle pubbliche affissioni non pagati dall'Agenzia Funebre al Comune o al suo concessionario entro e non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di riferimento, si applicheranno per il recupero le disposizioni di cui alla legge n. 296/2006 e del R.D. 639/1910. In caso di violazione di quanto stabilito ai commi 4, 5 e 6 è applicata all' Agenzia cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 250,00 per ogni singola violazione, a seconda della gravità della stessa.
- 8. Nel caso in cui si richieda l'affissione dei manifesti funebri al Servizio di Pubbliche affissioni, le affissioni verranno effettuate nel seguente modo: i manifesti funebri pervenuti entro le ore 11,00 verranno affissi nella giornata medesima; i manifesti funebri pervenuti dopo tale orario verranno affissi il giorno successivo. In questo caso dovranno essere corrisposti, anticipatamente, il diritto sulle pubbliche affissioni e la maggiorazione prevista dall'art. 22, comma 9, del D.Lgs 507/1993.

Art. 20 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mg. 40 (quaranta) ogni mille abitanti.
- 2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 21 - RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI

- 1. La superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni di cui al precedente articolo 20 viene ripartita come seque:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica: 20 per cento.
 - b) per le affissioni di natura commerciale:

75 per cento.

c) a soggetti privati diversi dal concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette: 5 per cento

Art. 22 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

- La realizzazione e l'installazione di impianti per le affissioni dirette previste dal precedente articolo 21, comma 1, lettera c) sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle del Regolamento della pubblicità effettuata con impianti e mezzi pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 15/09/2003.
- 2. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.
- 3. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

- 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti per le affissioni dirette può avvenire:
 - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società;
 - b) a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico, riferite ed insorte nuove esigenze in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 5.
- 5. Nei casi previsti al precedente comma 4, lettera a), l'ufficio comunale competente dovrà contattare più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune. A parità di offerta l'ordine di presentazione della domanda costituisce titolo di precedenza.
- 6. Se per gli spazi privati per affissioni vengono utilizzati impianti di proprietà comunale, per l'uso degli stessi sarà dovuto un canone d'affitto. Diversamente, se installati dai privati, sarà dovuto il canone di concessione.

Art. 23 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
- 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è quella risultante dalle tariffe approvate dal competente organo comunale con separato provvedimento.
- 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
- 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
- 5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di legge in materia.

ART. 24 - PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507.
- 2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D. Lgs.n.507/1993.

Art. 25 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza:
- e) per gli annunci mortuari.

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27 MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
- 3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

CAPO IV - ACCERTAMENTO E SANZIONI

Art. 28 RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

 Il Comune o il concessionario, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

- Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
 - Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - L'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico, presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - L'organo presso il quale è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
 - Il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare.
- 4. Gli avvisi di accertamento e rettifica di cui ai precedenti commi sono sottoscritti, anche ai sensi della L. 549/95, dal Funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti, con le stesse modalità, dal concessionario. È fatta salva la facoltà, per il Comune i per il concessionario, di avvalersi dei disposti di cui all'art. 10 della Legge 3.08.1999 n. 265, all'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890 e alla Legge 22.11.2002 n. 265.

Art. 29 - SANZIONI TRIBUTARIE

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32 del presente regolamento si applica, nel confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,65.
- 2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.
- 3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato, ex art. 13 comma 2, del D.Lgs. 471/97.
- 4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione, ad eccezione della sanzione ex art. 13 comma 2 D.Lgs. 471/97.
- 5. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, del concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.
- 6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
- 7. Si applicano comunque, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 471, 472 e 473/1997.

Art. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

- 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione di osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
- 3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 507/93 nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
- 4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
- 5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, se non è stato assolto il tributo, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.
- 6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
- 7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 3.
- 8. Tutte le procedure e le facoltà previste dal presente articolo possono essere, previa convenzione, affidate al concessionario del servizio.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai regolamenti comunali vigenti.
- 2. Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e sarà inoltre tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.